MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Centro Provinciale Istruzione Adulti - CPIA n.09 - LATINA
Sede Legale : Viale Le Courbusier
Sede provvisoria: Via Botticelli,33 ☎ 0773 480209
ltmm14200r@istruzione.it

DELIBERA N. 66/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il DPR 275/99;

Visto il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;

Visto il D.I. 129/2018, art. 43 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti

Visto il D.I. 129/2018, art. 45 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera;

DELIBERA

L'adozione del seguente regolamento che stabilisce criteri e limiti per lo svolgimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività o insegnamenti.

Latina, 19 marzo 2019

Il Commissario Straordinario

Prof. Antonio Ferrone

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Delibera Commissario straordinario n° 66/2019)

D.I. 129/2018, art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione, da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali

a) Contratti di sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazione riguardano accordi con enti pubblici o privati allo scopo di promuoverne l'immagine.
Il Dirigente scolastico può stipulare accordi di sponsorizzazione per reperire fonti di finanziamento, per ottenere forniture scontate o gratuite di servizi/prodotti utili per le attività della scuola.
Gli accordi possono essere conclusi con soggetti le cui finalità statutarie dimostrino attenzione e sensibilità per i problemi dell'infanzia/adolescenza e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.
In linea generale verranno considerati, in ordine di importanza:
A) Stato, Regione, Provincia, Ente Locale, Onlus o altri enti no-profit;
B) privati e aziende, meglio se del piccolo commercio e legate al territorio. Nella conduzione della trattativa si terrà conto di:

- favorire il possibile sviluppo di tematiche comuni tra l'Istituto e l'ente sponsorizzante;
- limitare al massimo la presenza e la dimensione di marchi o scritte, soprattutto se rivolti e visibili ai bambini;
- evitare il coinvolgimento degli alunni come veicolo pubblicitario;
- consentire all'ente stesso di pubblicizzare l'iniziativa attraverso i propri canali informativi
- limitare la diffusione di materiale pubblicitario agli alunni finalizzato ad eventuali acquisti da parte delle famiglie.

Non possono essere conclusi accordi che prevedano:

- diffusione di dati anagrafici relativi agli alunni;
- diffusione di dati anagrafici relativi al personale scolastico, se non previa autorizzazione degli interessati.

b) Contratti di locazione di immobili

Non essendo l'Istituto attualmente titolare di immobili, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.

c)-1 Utilizzazione da parte di soggetti terzi dei locali e dei beni dell'istituzione scolastica

Premesso che l'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte di terzi è subordinato all'autorizzazione che il Dirigente chiederà all'Ente locale, proprietario dei medesimi locali, il Dirigente può concedere a terzi l'uso temporaneo dei locali scolastici e dei beni della scuola alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo deve essere compatibile con la destinazione d'uso del locale o del bene richiesto

nonché in orario extracurricolare;

- il concessionario, una volta acquisita l'autorizzazione del Dirigente, assume la custodia del bene nei tempi indicati e ne risponde a tutti gli effetti di legge, esonerando l'istituzione scolastica e l'ente proprietario da qualsiasi responsabilità e spesa connesse all'utilizzo;
- il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni ai beni della scuola concessi in uso;
- la vigilanza sarà affidata, prioritariamente, a personale interno alla scuola su compenso di ore aggiuntive a carico del concessionario per un importo orario non inferiore a quello previsto nella tabella 6 allegata al C.C.N.L. 24.07.2003 del comparto scuola, ovvero su compenso forfetario concordato tra le parti interessate; in caso di non disponibilità del personale interno, la vigilanza sarà a cura del concessionario;
- i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni o dei locali saranno usati prioritariamente per l'acquisto di beni e servizi volti al miglioramento dell'offerta formativa;
- in caso di concessione per attività fruibili anche dagli alunni dell'istituzione scolastica dovranno essere previste per questi ultimi condizioni agevolate di accesso;
- qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare o transigere (tale potere sarà evidenziato nella convenzione con il concessionario).

c)-2 Utilizzazione del sito informatico della scuola da parte di soggetti terzi

Il Dirigente può autorizzare l'inserimento nel sito informatico della scuola di contenuti prodotti da terzi alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo deve essere compatibile con le finalità educative e culturali dell'istituzione scolastica e non a scopi commerciali;
- il responsabile delle attività e dei contenuti deve essere sempre individuato;
- nella convenzione da stipulare deve essere sempre prevista la facoltà del Dirigente di disattivare il collegamento nel caso di contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.

In particolare è concessa la pubblicazione di tutte le comunicazioni direttamente inviate o patrocinate da Stato, Regione, Provincia, Ente Locale (purché in linea con le finalità educative soprarichiamate)

d) Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

Non avendo l'Istituto convenzioni relative a prestazioni, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.

e) Alienazione di beni prodotti nell'esercizio delle attività didattiche

L'alienazione di beni prodotti nelle attività didattiche verrà gestita solo in giornate a tema sotto il coordinamento del Comitato Genitori in accordo con le commissioni scolastiche preposte.

f) Acquisto e alienazione di titoli di Stato

Non essendo l'Istituto attualmente in grado di effettuare questo tipo di operazioni, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.

g) Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Il Dirigente può stipulare incarichi di lavoro autonomo per attività ed insegnamenti, deliberati dagli organi collegiali preposti, per le seguenti finalità:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- avvalersi della consulenza di esperti per attività inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e per quelli inerenti la sicurezza dei dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003;
- realizzare altre attività deliberate dal Collegio Docenti e coerenti col P.T.O.F.

Gli incarichi individuali, possono essere conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa e in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'istituzione scolastica, nonché coerente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione stessa;
b) il Dirigente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ai fini della selezione degli esperti esterni il dirigente scolastico potrà procedere sia attraverso **avviso pubblico**, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso **la richiesta di candidature**.
Sia nell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
e) tipologia contrattuale;
f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento;
g) il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
h) eventuali sospensioni della prestazione.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
c) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

Tabella A (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

Laurea specifica	10
Diploma specifico II grado (ove non prevista	5
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	3 per ognuna
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	2 per ogni titolo
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari	1 per progetto

Tabella B (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

Esperienza specifica nel settore	2 per ogni anno
Pregresse esperienze di collaborazione con altri istituti	4 per ogni anno
Laurea	3
Diploma	1

Il dirigente scolastico potrà procedere ad affidamento diretto per prestazioni d'opera entro il limite di euro 5.000,00.
Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare **100 euro lordi** omnicomprensivi all'ora nel caso di esperti esterni per particolari specializzazioni e attività e, nel caso di docenti universitari di rinomata fama nazionale e internazionale, **max 300 euro lordi omnicomprensivi** all'ora.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art. 35 del C.C.N.L. 2007. In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Deve essere data pubblica comunicazione dell'esito della procedura comparativa. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione

L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei

propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
La pubblicazione dei dati avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di **esperti a titolo gratuito**, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati - tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c.

L'istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

h) Partecipazione a progetti internazionali
Non avendo l'Istituto convenzioni relative a progetti internazionali, si rimanda ad una futura eventuale regolamentazione.

PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Il Dirigente, nella prima seduta utile, provvede a relazionare al Commissario straordinario in merito all'attività negoziale posta in essere.
Copie dei contratti, delle convenzioni, delle autorizzazioni sono messe a disposizione del Consiglio di Istituto ed affisse all'albo dell'istituzione scolastica.
Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della documentazione concernente contratti e convenzioni e la rende disponibile per l'accesso agli interessati.